



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo                      Presidente

dott. Luca Boccuni                          Giudice

dott.ssa Chiara Campagner              Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 4546/2018 promossa da:

**VENETO INNOVAZIONE HOLDING srl in liquidazione**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti Mauro Albertini e Matteo Munarin, come da procura in calce all'atto di citazione;

- parte attrice –

contro

**GABRIELE MARINI**, rappr. e dif. dall'Avv. Andrea De Checchi, elettivamente domiciliato come in atti

- parte convenuta –

**CNA INSURANCE COMPANY LIMITED**, rappr. e dif. dall'Avv. Giorgio Grasso del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Viali

- terza chiamata -

Parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

*“In via preliminare di rito:*

*- respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CNA Insurance Company Limited e, per l'effetto, dichiararsi la giurisdizione dell'adito Tribunale;*



*In via preliminare: Annullarsi e/o dichiararsi la nullità e/o inefficacia degli accorsi tra VI Holding S.r.l. in liquidazione e il dott. Marini, nella parte in cui VI Holding ha individuato, quantificato e riconosciuto al convenuto il rimborso delle spese, senza che fossero state preventivamente determinate le entità e le modalità di calcolo delle stesse, con conseguente illegittimità del versamento delle somme che la società, in persona e a mezzo del dott. Marini, nella sua qualità di liquidatore, ha versato allo stesso dott. Marini a tale titolo; nel merito: dichiarare non dovuto al Dott. Marini il rimborso delle spese rimborsategli durante il suo mandato, per i motivi dedotti in narrativa; - condannare il Dott. Marini a restituire a VI Holding S.r.l. in liquidazione la somma complessiva di Euro 10.375,26 (oltre IVA se dovuta), che lo stesso Dott. Marini ha versato a se stesso durante il proprio mandato di liquidatore, oltre ad interessi dal momento del versamento al saldo; In subordine: Per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione 26.4.2018, rideterminarsi la somma dovuta al Dott. Marini e condannare lo stesso a restituire a VI Holding S.r.l. in liquidazione quanto ricevuto in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di rimborso spese”.*

Il convenuto ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,*

*Nel merito:*

*- in via principale, rigettare le avverse domande tutte avanzate nei confronti del Dott. Gabriele Marini, siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;*

*In via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento delle pretese avversarie, accertarsi l’esatto importo delle spese rimborsabili al Dr. Gabriele Marini nel periodo di causa, e, per l’effetto, ridursi conseguentemente le pretese avversarie;*

*- sempre in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande nei confronti del Dr. Gabriele Marini, condannare la compagnia assicurativa CNA Insurance Company Limited, con sede in Via Albricci n. 8 – 20122 Milano (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e/o manlevare lo stesso da ogni avversa domanda e pretesa;*

*- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compenso professionale.*

*In via istruttoria: come da comparsa di costituzione e risposta e da memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e 3, c.p.c..*

*Si rileva che, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere, in parte, fondate le domande avversarie, dovrà essere disposta CTU al fine di quantificare l’esatto importo delle spese rimborsabili al Dr. Gabriele Marini nel periodo di causa”.*

La terza chiamata ha precisato le conclusioni come da memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c.:

*“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le opportune pronunce e declaratorie del caso:*

*IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:*

*accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte dei Conti per tutti i fatti esposti in narrativa;*

*IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO:*



*accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata dal Dott. Gabriele Marini nella fattispecie per cui è causa per le ragioni esposte; conseguentemente rigettare la domanda di manleva formulata dal convenuto Dott. Gabriele Marini nei confronti della CNA Insurance Company Limited ed assolvere integralmente la scrivente Compagnia assicurativa dalle pretese fatte valere dall'Assicurato Dott. Gabriele Marini nei propri confronti;*

*NEL MERITO:*

*rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti del Dott. Gabriele Marini, in quanto infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate; conseguentemente rigettare la domanda di manleva svolta dal Dott. Gabriele Marini nei confronti della CNA Insurance Company Limited in merito alla polizza de qua;*

*IN SUBORDINE, NEL MERITO:*

*nella denegata e non creduta ipotesi di condanna anche parziale dell'Assicurato, e nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga ritenuta sussistente ed operante la copertura assicurativa per il sinistro di cui è causa, con rigetto delle eccezioni pregiudiziali e preliminari, dichiarare l'obbligo di manleva della CNA Insurance Company Limited esclusivamente nei limiti contrattualmente assunti; IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%".*

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Veneto Innovazione Holding srl in liquidazione, società all'epoca dei fatti interamente partecipata da Veneto Innovazione spa, a sua volta controllata al 100% da Regione Veneto, conveniva in giudizio Gabriele Marini, che aveva ricoperto la carica di liquidatore della società dall'11.12.2014 fino al 30.11.2017, per chiedere che venisse dichiarato l'annullamento/nullità/inefficacia degli accordi intercorsi tra Veneto Innovazione Holding Srl e il Dott. Marini, nella parte in cui Veneto Innovazione Holding Srl avrebbe individuato, quantificato e riconosciuto al convenuto il rimborso delle spese, dichiarare non dovuto al Dott. Marini il rimborso delle spese rimborsategli durante il suo mandato e condannare il Dott. Marini a restituire a Veneto Innovazione Holding Srl la somma complessiva di Euro 10.375,26 (oltre Iva se dovuta) ed oltre agli interessi dal momento dei singoli versamenti.

A fondamento della domanda, Veneto Innovazione Holding ha esposto che, con delibera assembleare di data 23.6.2015, era stata prevista in favore del liquidatore la corresponsione di un'indennità annua lorda pari ad 18.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio, così come contemplato dall'art. 20 dello statuto e che, tuttavia, né la delibera, né lo statuto individuavano le spese concretamente rimborsabili.

Ha, in ogni caso, osservato che la maggior parte delle spese per le quali Marini era stato rimborsato (previa emissione di fatture redatte dallo stesso Marini) riguardavano i costi di



trasferta dal proprio domicilio alla sede di lavoro, deducendo che la normativa regionale vigente in materia (da ritenersi necessariamente applicabile alla fattispecie) ne escludeva il rimborso, così come escludeva il rimborso delle trasferte effettuate utilizzando il proprio mezzo di trasporto, salvo in casi eccezionali e previa autorizzazione. Anche le spese asseritamente sostenute per i pasti non erano suffragate da idonea documentazione giustificativa, non riportando gli scontrini il nominativo del beneficiario della prestazione.

La circostanza che i bilanci fossero stati approvati dall'unico socio non legittimava il rimborso delle spese autoliquidatesi da Marini, trattandosi di importi indebitamente prelevati dall'amministratore.

\* \* \*

Si è costituito Gabriele Marini, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea.

Il convenuto ha precisato di essere stato nominato non solo liquidatore nella società Veneto Innovazione Holding srl, ma anche amministratore di Veneto Innovazione e che entrambe le società avevano deliberato di corrispondere in suo favore oltre al compenso (pari ad euro 18.000,00 lordi per ciascuna delle cariche assunte) anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, conformemente a quanto stabilito dai rispettivi statuti societari. Ha aggiunto che l'ammontare non elevato del compenso si giustificava tenendo conto della previsione, in suo favore, di un rimborso spese, precisando che diversamente non avrebbe nemmeno accettato la carica.

Marini ha poi precisato che, al momento della presentazione delle fatture, consegnava agli Uffici della società anche i documenti giustificativi delle spese sostenute, precisando che i tutti i documenti erano stati controllati.

Ha rappresentato che ogni anno l'Ufficio finanziario della società prevedeva un budget contenente tutte le spese preventivate, comprensive quindi anche delle spese sostenute per gli amministratori, e che tale budget veniva trasmesso e approvato dalla Regione Veneto che, in qualità di socio unico, aveva approvato anche tutti i bilanci di Veneto Innovazione.

Ha poi dedotto che la normativa indicata da parte attrice non era applicabile agli amministratori delle società partecipate, assumendo quindi che le spese sostenute, che riguardavano esclusivamente le trasferte dal domicilio alla sede sociale e viceversa, ovvero altre trasferte per recarsi nelle sedi nella Regione o ad altri appuntamenti istituzionali,



dovessero ritenersi rimborsabili in base alla diversa legislazione regionale ritenuta applicabile.

Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree, o comunque per la rideterminazione dell'esatto ammontare delle spese rimborsabili, formulando, in via subordinata, domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa, che chiedeva di chiamare in causa.

Si è costituita la terza chiamata CNA Insurance Company, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione della Corte dei conti, e contestando la domanda di manleva, in ragione di un preteso difetto di copertura assicurativa. Ha in ogni caso contestato la domanda attorea.

\* \* \*

L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, risulta opportuno qualificare la domanda attorea di condanna del Dott. Marini alla restituzione a VI Holding S.r.l. in liquidazione della somma complessiva di Euro 10.375,26 (oltre IVA se dovuta), che lo stesso Dott. Marini ha versato a se stesso durante il proprio mandato di liquidatore o la minor somma riconosciuta come non dovuta: essa integra domanda di ripetizione di indebito oggettivo.

Ed invero, dalla stessa prospettazione di parte attrice emerge che l'oggetto della domanda è la ripetizione delle somme che sono state illegittimamente pagate dalla società a Marini Gabriele in esecuzione del proprio mandato di liquidatore, senza titolo o sulla base di accordi nulli e/o inefficaci.

Così chiarito il thema decidendum, il Collegio evidenzia che giurisdizione civile, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti, anche quando investono un medesimo fatto materiale e presentano presupposti diversi, avendo il giudizio avanti alla Corte dei Conti una funzione prevalentemente sanzionatoria e il giudizio avanti al giudice ordinario invece una funzione ripristinatoria; l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito, senza dar luogo a questione di giurisdizione.

Superando il proprio arresto del 2013 in forza del quale, al danno cagionato dagli atti illegittimi degli amministratori di società in house, veniva riconosciuta natura erariale, con



conseguente giurisdizione della Corte dei Conti (Cass, Sez. U, 25 novembre 2013, n. 26283), a partire dal 2018 la S.C. ha ammesso la possibilità del concorso fra la giurisdizione ordinaria, con specifico riferimento alle azioni di responsabilità promosse dalla società nei confronti dei propri amministratori, e quella contabile e a tale orientamento consolidatosi negli ultimi anni, il Collegio intende dare seguito (Cass. civ. SU. Ord. n. 22406 del 2018; 781 del 2021; 15570 del 2021).

Occorre allora distinguere l'azione promossa dal P.M. contabile nei confronti di determinati soggetti per responsabilità amministrativa da danno erariale da quella fondata sulla responsabilità in ambito civilistico dei medesimi soggetti, non potendo la giurisdizione della Corte dei conti ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e i soggetti danneggiati.

Deve, pertanto, considerarsi assorbita nel caso di specie la questione, sollevata dalla terza chiamata, della qualificazione della società attrice come in house al momento dei fatti oggetto di causa.

Tenuto vieppiù conto che la causa promossa da VI Holding è una causa restitutoria volta alla ripetizione di indebito, la controversia è senz'altro devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della natura civilistica della stessa.

La causa viene rimessa in istruttoria per la prosecuzione come da separata ordinanza.

Spese alla sentenza definitiva.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, NON definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

-rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022

Il Presidente  
dott. Liliana Guzzo

Il Giudice relatore ed estensore  
Dott.ssa Chiara Campagner

